FEDERAZIONE
ITALIANA
GIUOCO CALCIO

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 novembre 2002

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri : Dott. Pasquale de Lise, Presidente; Avv. Salvatore Catalano, Prof. Carlo Malinconico, Avv. Michele Pierro, Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Sanino, Prof. Avv. Mario Serio, Prof. Silvio Traversa e Avv. Mario Valitutti, Componenti, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2002, ha esaminato, tra l'altro, i sottonotati casi, formulando i dispositivi delle decisioni come di seguito riportati:

1 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, U.P., DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOL- IL CONTRATTO, OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO EX ART. 116, IN FAVORE DELLE MEDESIME

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che i calciatori delle società "ripescate" al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato di serie C2.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L'APPLICABILITA' DEI TERMINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D' AUTORITA', EX ART 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che la previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 si applichi anche al calciatore svincolato d'autorità, a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F., per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza, e che detto calciatore possa quindi essere tesserato entro il 31 marzo 2003.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3 **RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, INERENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA' DI SERIE A ALLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORFORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, CIRCA L'APPLICABILITA' AI TESSERAMENTI GIA' IN CORSO, ANCHE A FAVORE DELLE NEO PROMOSSE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI DETTA NORMA**

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, dispone la restituzione degli atti al Presidente Federale.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

4 **RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 26 DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che non sussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di Consigliere Federale.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.